



Comune di  
**San Pietro Mosezzo**  
Regione Piemonte Provincia di Novara  
28060 Via Marinone n.13

Prot. n. 4844  
del 16.07.2013

**Ai Sigg. Consiglieri comunali**

**OGGETTO: D.Lgs. n. 33 del 2013, art. 14 “Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico” – Informazioni e documenti da fornire -.**

Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” prevede, all’art. 14:

***Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico.***

*1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:*

*a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;*

*b) il curriculum;*

*c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;*

*d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;*

*e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;*

*f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.*

*2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.*

Inoltre l'art. 47, comma 1 stabilisce:

### ***Sanzioni per casi specifici***

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

2.....omissis.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Infine l'art. 49 stabilisce:

### ***Norme transitorie e finali***

1. L'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 24 decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in considerazione delle peculiarità del relativo ordinamento ai sensi degli articoli 92 e 95 della Costituzione.

3. Le sanzioni di cui all'articolo 47 si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti.

Sempre il D.Lgs. n. 33 del 2013, art. 43, prevede che all'interno di ogni amministrazione il Responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 7, della Legge n. 190 del 2012, svolga stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente

All'interno dell'amministrazione comunale di San Pietro Mosezzo (No) è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione, giusto Decreto del Sindaco n. 3 del 13.03.2013, e Responsabile della trasparenza, giusto Decreto del Sindaco n. 4 del 09.07.2013, il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Laghini Flavia, che ha provveduto a predisporre: Misure per la prevenzione di illegalità e corruzione e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Pertanto, al fine di predisporre le attività necessarie per adempiere agli obblighi di legge, le SS.LL sono invitate ad avviare la predisposizione delle informazioni e i documenti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 33 del 2013 per fornirli agli uffici comunali nei modi e termini che saranno comunicati con successiva nota.

Cordiali saluti

San Pietro Mosezzo, 16.07.2013



Il Responsabile della trasparenza e  
della prevenzione dell'illegalità e della corruzione  
Dr.ssa Flavia LAGHINI